DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche.

Versione in vigore dal 18 febbraio 2017, non più in vigore dal 19 aprile 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale
Estremi	Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
Capo	I — Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-accelerazione-dei-procedimenti-in-materia/art-1-istituzione-delle-sezioni-specializzate-in-materia-di-immigrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it